

Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 278 (1)

Direttiva in materia di circolazione di rifiuti urbani tra ambiti ottimali diversi.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 marzo 2000, n. 48, parte seconda.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Visto l'art. 130 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 che prevede che la Regione adotti direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti;

richiamati, in particolare:

- il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti", di seguito denominato decreto;

- il comma 5 dell'art. 5 del decreto che prevede il divieto di smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti;

- la lett. a) del comma 3 del medesimo articolo che pone fra gli obiettivi da perseguire quello di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

- l'art. 2 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 che individua quali ambiti territoriali ottimali il territorio di ciascuna Provincia;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 che all'art. 125, comma 1, lettere b) e c) fissa i criteri per la gestione dei rifiuti prevedendo, in particolare, che lo smaltimento dei rifiuti avvenga negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità e che in ciascun ambito territoriale ottimale sia garantita l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;

considerato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dei poteri volti alla promozione della concorrenza, ha evidenziato alcuni problemi legati alle modalità di definizione del divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi fra ambiti diversi;

rilevato, in particolare, che secondo la predetta Autorità, che a sua volta fa proprie le considerazioni espresse in sede comunitaria nel caso Commissione/Regno del Belgio, "il divieto di esportazione dei rifiuti può considerarsi funzionale alla realizzazione di un sistema basato sui principi della prossimità e dell'autosufficienza solo nel caso in cui gli impianti di smaltimento non siano in grado di smaltire tutti i rifiuti prodotti nel territorio e quindi idonei ad eliminare qualsiasi movimentazione dei rifiuti" e che pertanto l'Autorità ritiene il divieto di esportazione dei rifiuti ammissibile solo nei casi in cui i locali impianti di smaltimento sono in grado di smaltire tutti i rifiuti urbani prodotti nell'ambito;

ritenuto condivisibile l'orientamento espresso dall'Autorità in quanto coerente con i richiamati principi della legislazione regionale di prossimità e autosufficienza nonché con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti e con l'attività amministrativa sin qui espletata;

considerato al riguardo che l'autosufficienza dell'ambito territoriale ottimale e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani rappresentano principi finalizzati rispettivamente, a far sì che ogni comunità si faccia carico delle problematiche ambientali derivanti dalle attività che essa stessa pone in essere nonché a contenere i rischi ambientali connessi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti;

rilevato:

- che solo qualora gli impianti di smaltimento previsti dalla pianificazione di settore non siano stati realizzati ovvero non siano funzionanti, al fine di non pregiudicare gli obiettivi prioritari della salvaguardia della tutela della salute pubblica e dell'ambiente perseguiti con i principi della prossimità e autosufficienza, si impongono le condizioni per il temporaneo superamento del divieto di esportazione dei rifiuti dall'ambito ottimale;

- che la necessità dell'esportazione dei rifiuti vada temperata con la valutazione in ordine alla situazione complessiva dell'ambito ricevente sotto il profilo della disponibilità degli impianti di smaltimento a ricevere quantitativi di rifiuti urbani eccedenti rispetto a quelli prodotti nell'ambito medesimo e considerati in sede di pianificazione nonché l'impatto ambientale determinato dalle operazioni di trasporto e movimentazione;

richiamato a tal fine il comma 2 dell'art. 125 della L.R. n. 3 del 1999 che individua gli accordi fra le Province quali strumenti idonei a consentire la deroga al principio di autosufficienza;

ritenuto necessario, per tutto quanto sin qui esposto, adottare una direttiva nella materia di cui trattasi al fine di assicurare una gestione omogenea da parte degli enti delegati nel rispetto dei principi posti dall'ordinamento;

dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente in merito alla legittimità del presente atto, ai sensi della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di stabilire, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, che qualora un ambito territoriale ottimale non sia in grado di assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani in esso prodotti attraverso gli impianti dell'ambito stesso, la deroga al principio di autosufficienza e prossimità avvenga sulla base di un accordo fra le Province interessate ai sensi del comma 2 dell'art. 125 della L.R. n. 3 del 1999;

2) di stabilire che l'accordo intervenuto ai sensi del punto 1) che precede sia trasmesso per conoscenza alla Regione e che alla medesima siano comunicate l'entità effettiva dei trasferimenti determinati dagli accordi;

3) di stabilire che le Province, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, integrino le autorizzazioni rilasciate ai gestori di impianti di smaltimento di rifiuti urbani con la prescrizione del divieto di ricevere rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri ambiti ottimali se non sulla base di specifico accordo intervenuto fra le Province interessate ai sensi del punto 1) del deliberato;

4) di stabilire che per eventuali situazioni in essere in difformità agli indirizzi di cui alla presente direttiva dovrà intervenire, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, l'accordo tra le Province interessate di cui al punto 1) ovvero la cessazione del trasferimento dei rifiuti urbani al di fuori dell'ambito territoriale di produzione;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE:

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 marzo 2000, n. 48, parte seconda.